

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI STRUTTURE PREFABBRICATE E DOTAZIONI PER L’ATTREZZAGGIO CIVILE E TECNOLOGICO DI AREE DI LUNGA SOSTA PER BUS TURISTICI NELLE ZONE PERIFERICHE DI ROMA. CUI: F10735431008202400002. CUP: J89I22002050001. CIG: B2101995C2.

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via Silvio D’Amico n. 40, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona di, nato/a a (..) il --/--/----, nella sua qualità di, domiciliato/a per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata anche come **RSM** o **Committente**),

e

dall’altra parte, la Società/il R.T.I./il Consorzio (*nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva*) costituito con atto a rogito del Notaio - Rep. n. del __.__.20__ tra la Società (Capogruppo/Mandataria) e la Società (Mandante), con sede in, Piazza/Via n., Codice Fiscale e Partita IVA n., per la/il quale interviene il/la, nato/a a (...), il --/--/----, in qualità di, domiciliato/a per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata/o anche come **Appaltatore**),

congiuntamente anche **Parti**

si conviene e stipula quanto segue.

Premesse

- con Bando di gara n. 3/2024, RSM ha indetto una Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 25 e 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito Codice) per l'affidamento della fornitura in opera di strutture prefabbricate e dotazioni per l'attrezzaggio civile e tecnologico di aree di lunga sosta per bus turistici nelle zone periferiche di Roma, con applicazione del criterio di selezione del minor prezzo, ex art. 108 del Codice, per le ragioni, gli importi e alle condizioni riportati nella narrativa della Deliberazione autorizzativa del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 06 giugno 2024;
- il presente appalto è finanziato con le risorse previste dall'art. 1, comma 420, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, per gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 (Fondi c.d. "Giubileo 2025"), secondo il dettaglio del quadro economico e del cronoprogramma contenuti nell'intervento n. 136, inserito nell'Allegato 1, approvato con D.P.C.M. del 08 giugno 2023, recante "*Elenco e schede degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025*", denominato "Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della città", ricompreso nell'Ambito di intervento "*Accessibilità e Mobilità - Mobilità privata*", del quale RSM è individuata Soggetto Attuatore;
- all'esito della prevista procedura aperta, l'offerta presentata dall'Appaltatore si è collocata al primo posto in graduatoria, con un ribasso del __,____% sull'importo complessivo a base di gara;

- l'Appaltatore, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza - accettandole - di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività e sulla formulazione del prezzo;
- l'Appaltatore, contestualmente all'offerta ha altresì dichiarato di essere edotto che al presente appalto si applicano le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- (*eventuale*) l'Appaltatore si avvale della Società (Ausiliaria);
- in data __.__.____ sono state rilasciate le comunicazioni/informazioni liberatorie **ovvero**, alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni dall'inoltro dell'istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall'art. 92, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- la Committente ha acquisito il D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva – dell'Appaltatore (*eventuale* e dell'Ausiliaria), in corso di validità alla data odierna, con scadenza in data __.__.____;
- è stato, altresì, riscontrato con esito positivo il possesso degli altri requisiti dichiarati e non documentati dall'Appaltatore in sede di gara;
- con Deliberazione del C.d.A. n. -- del --/--/2024, l'Appalto è stato aggiudicato alla/al Società/R.T.I....., aggiudicazione

comunicata dalla Committente ai concorrenti e all'Appaltatore in data tramite Piattaforma;

- *(nel caso di appaltatore con idoneità plurisoggettiva)* Gli interventi saranno eseguiti dalle singole imprese raggruppate secondo le seguenti quote di partecipazione nel raggruppamento già dettagliatamente indicati nella dichiarazione di impegno prodotta in sede di gara e nell'atto costitutivo, parti integranti del presente atto, sebbene non materialmente allegati:

- [.....] Mandataria:quota percentuale: __%;
- [.....] Mandante: quota percentuale: __%;
- [.....] Mandante: quota percentuale: __%.

- il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è l'Ing. Luca Avarello (nel seguito RPE o Responsabile del Procedimento);
- conseguentemente, le Parti con il presente atto procedono, a norma dell'art. 18 del Codice, alla stipulazione del Contratto di appalto (nel seguito, Contratto).

ART. 1 – PREMESSE

1.1 Le Premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente Contratto richiamati, con i relativi allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

1.2 A tal fine le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto, affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- Bando di gara n. 3/2024;

- Disciplinare di gara;
- Progetto di Fornitura e Attrezzaggio e seguenti Allegati:
 - a)** Elenco elaborati;
 - b)** Capitolato Tecnico prestazionale;
 - c)** Relazioni tecniche: Ponte Mammolo; Anagnina; Laurentina;
 - d)** Quadro Economico;
 - e)** Computo Metrico Estimativo;
 - f)** Elenco Prezzi Unitari;
 - g)** Analisi Nuovi Prezzi;
 - h)** Piani di sicurezza e coordinamento: Ponte Mammolo; Anagnina; Laurentina;
 - i)** Fascicoli dell'opera: Ponte Mammolo; Anagnina; Laurentina;
 - j)** Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti: Ponte Mammolo; Anagnina; Laurentina;
 - k)** Planimetrie dei sotto-servizi: Ponte Mammolo; Anagnina; Laurentina;
 - l)** Inquadramento territoriale: Ponte Mammolo; Anagnina; Laurentina;
 - m)** Planimetrie di progetto: Ponte Mammolo; Anagnina; Laurentina;
 - n)** Tavole per la demolizione e ricostruzione
- *“Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - Allegato*

n. 5 alla sottosezione 2.3) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023, di approvazione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025” (PIAO) di Roma Capitale;

- Dichiarazione di accettazione espressa del Patto di integrità;
- Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- “*Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025*”;
- Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 30.11.2023 tra il Commissario Straordinario per il Giubileo 2025, le Associazioni Datoriali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali;
- Dichiarazione di accettazione espressa Clausole Protocollo di Legalità e Protocollo di Intesa Giubileo 2025;
- Convenzione del 20.07.2023 tra la Società Giubileo 2025 e RSM;
- l’Informativa *privacy* di RSM.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. Il presente Contratto è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito, Codice) e dalla normativa, anche tecnica, richiamata negli allegati del Contratto, nel Progetto di fornitura - ed atti ad esso allegati, incluso il Capitolato tecnico - e nel Disciplinare di gara nonché da leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni e istruzioni vigenti, emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Città Metropolitana, Roma

Capitale e altri enti competenti circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e quant'altro - nulla escluso - abbia riscontro diretto od indiretto con le attività oggetto del Contratto.

2.3. L'Appaltatore, con la firma del Contratto, assume, fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per il personale dell'Ausiliaria (eventuale), per quello di eventuali subappaltatori/subaffidatari e/o cottimisti e per quello di RSM in visita presso le aree interessate dall'Appalto per controlli e verifiche sullo svolgimento delle attività contrattuali.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

3.1 RSM affida all'Appaltatore - che accetta senza riserve né eccezione alcuna - la fornitura in opera di strutture prefabbricate e dotazioni per l'attrezzaggio civile e tecnologico delle sottoindicate aree di lunga sosta per bus turistici nelle zone periferiche di Roma, tra quelle inserite nel Regolamento bus Capitolino (DAC n. 55/18) per l'attuazione dell'intervento della Scheda giubilare n. 136, alle condizioni e prescrizioni indicate nel Progetto di fornitura e relativi allegati, incluso il Capitolato Tecnico prestazionale, che costituiscono parte integrante dell'Affidamento.

Le tre Aree di sosta interessate dal presente appalto sono ricomprese nei seguenti due gruppi di intervento:

- Gruppo di intervento n. 1: Aree di sosta Ponte Mammolo e Osteria del Curato (Anagnina);
- Gruppo di intervento n. 2: Area di sosta Laurentina (eventuale).

Come già evidenziato negli atti della procedura di gara, la realizzazione delle prestazioni attinenti all'Area di sosta Laurentina è, allo stato,

eventuale, poiché subordinata all'acquisizione dei titoli legittimanti la disponibilità di detta area. Qualora i titoli legittimanti la disponibilità dell'Area vengano acquisiti da Roma Capitale entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente Contratto, anche l'attrezzaggio di questa Area dovrà essere effettuato dall'Appaltatore, secondo le modalità, le condizioni e le tempistiche di esecuzione previste nel Capitolato Tecnico, applicando le condizioni economiche derivanti dal ribasso quotato nell'offerta economica, riportate nel successivo art. 4.

In assenza delle predette condizioni di legittimazione, entro il termine suindicato, l'intervento relativo all'Area di sosta Laurentina non verrà realizzato nel presente appalto e l'Appaltatore non avrà, al riguardo, titoli per avanzare qualsivoglia pretesa.

3.2. L'appalto ha, dunque, ad oggetto la fornitura e posa in opera di:

- n. 3 strutture prefabbricate (una per ogni Area di sosta indicate al precedente punto), contenenti servizi igienici, composte ciascuna da n. 6 unità (n. 2 unità per uomini, n. 2 unità per donne e n. 2 unità per disabili), e area food and drink.

Inoltre, nell'oggetto è compresa la fornitura in opera di:

- di n. 6 telecamere (due per ogni Area di sosta) brandeggiabili, installate in modo tale da monitorare la struttura prefabbricata. L'intervento in progetto dovrà essere fornito chiavi in mano, funzionante, collaudato e in garanzia.
- n. 3 (una per ogni Area di sosta) Macchinette Emissione Parcheggi – MEP.

Restano esclusi dall'intero intervento di attrezzaggio (e, dunque, dall'appalto) le attività, gli oneri e le responsabilità dell'Appaltatore in ordine:

- agli allacciamenti degli impianti ai pubblici servizi, a carico dei gestori dei sotto-servizi (Acea, Areti, Italgas, Fastweb);
- al ripristino della pavimentazione delle aree in oggetto, ad eccezione della pavimentazione di ripristino al di sopra del basamento di supporto alla struttura prefabbricata e della MEP.

Le suesposte attività saranno eseguite direttamente dai rispettivi gestori di rete competenti e RSM disciplinerà ogni eventuale interferenza che dovesse presentarsi in corso di esecuzione.

Per quanto riguarda l'ambito applicativo, la consistenza quali-quantitativa delle forniture, le attività propedeutiche ed esecutive della posa in opera, le caratteristiche tecniche, dimensionali, strutturali, i requisiti delle finiture, i requisiti di allestimento interno e i requisiti impiantistici delle strutture prefabbricate, nonché le caratteristiche tecniche dell'area food & drink, dei materiali, delle telecamere di videosorveglianza e delle macchine emissione permessi, oggetto di fornitura, si rinvia ai corrispondenti paragrafi da 3 a 6 del Capitolato Tecnico, che qui si intendono integralmente richiamati.

3.3 Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'appalto completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto di fornitura e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari tecnologici,

dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3.4 L'esecuzione delle forniture in opera è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

3.5 Variazione delle forniture in opera

Nessuna variazione delle prestazioni affidate può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Committente ed in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, interamente a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

3.6 Come previsto all'art. 6 del Capitolato Tecnico, tutti gli arredi e le strutture prefabbricate oggetto dell'attrezzaggio dei parcheggi dovranno prevedere gli opportuni loghi richiesti dalla Stazione Appaltante, secondo anche le modalità e le indicazioni disposte dalla Società Giubileo 2025.

ART. 4 – IMPORTO

4.1 L'importo complessivo del contratto ammonta ad € (euro/...) oltre IVA, calcolato al netto del ribasso del% quotato dall'Appaltatore

sull'importo a base d'asta di € 462.426,83, oltre ad € 30.385,85, per costi della sicurezza, così suddiviso:

- Area di sosta Ponte Mammolo: importo totale € (euro/...) oltre IVA, di cui
 - € per fornitura e posa/installazione struttura prefabbricata e dotazioni;
 - € 15.138,13 € (euro/...), per costi della sicurezza
- Area di sosta Osteria del Curato (Anagnina): importo totale € (euro/...) oltre IVA, di cui
 - € (euro/...), per fornitura e posa/installazione struttura prefabbricata e dotazioni;
 - € (euro/...), per costi della sicurezza

- 4.1.1** Qualora, al concretizzarsi delle condizioni di cui al precedente art. 3.1., RSM dia comunicazione all'Appaltatore in ordine alla realizzazione dell'intervento anche nel parcheggio Laurentina, all'Appaltatore sarà altresì riconosciuto l'importo totale di € (euro/...) oltre IVA, calcolato al netto del ribasso del% quotato nell'offerta economica sull'importo a base d'asta di € 247.900,24, oltre ad € 15.159,28, per costi della sicurezza
- € (euro/...), per fornitura e posa/installazione struttura prefabbricata e dotazioni;
 - € (euro/...), per costi della sicurezza

4.2 I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al successivo art. 10.

4.3 – Clausole revisione prezzi

4.3.1. Sono di seguito stabilite le clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del Codice. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si rinvia al citato art. 60.

4.3.2. L'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), motivata e documentata istanza di compensazione, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera e della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto, rispetto alla data di scadenza di presentazione delle offerte. L'istanza di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Ricorrendo le predette condizioni, anche in assenza di una istanza dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante può procedere d'ufficio.

4.3.3. Il RPE, condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente punto 4.3.2, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria, nonché gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

4.3.4. Il RPE verifica, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei termini e dei modi contrattualmente previsti. La maggiore o minore onerosità, relativa ad una variazione percentuale superiore al 5%, comporta il riconoscimento di una

compensazione/riduzione limitatamente alla sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza/riduzione, in relazione alle prestazioni da eseguire. La compensazione non può comunque apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto.

4.3.5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo, la Committente utilizzerà le risorse disponibili di cui all'art. 60, comma 5, del Codice, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti.

4.3.6. Le compensazioni di cui al presente paragrafo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

4.3.7. E', altresì, ammessa transazione nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 212 del Codice.

4.3.8. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

Le prestazioni contrattuali dovranno essere completate e tutte le 3 aree di intervento – inclusa Laurentina ai sensi del precedente art. 3.1 – dovranno risultare nello stato “pronto al collaudo” (di tutte le componenti oggetto dell'appalto) a seguito dell'esito favorevole delle prove preliminari degli impianti forniti e installati, entro il termine essenziale di 90 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla stipula del contratto (*ovvero, eventuale*) dalla comunicazione del RPE prot. n..... del di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, secondo le tempistiche di

realizzazione specificate dall'art. 7 del Capitolato Tecnico, dovendo comunque l'appalto rispettare, quali limiti temporali improrogabili, le *milestone* definite dal cronoprogramma procedurale previsto nella Scheda di intervento n. 136 di cui all'allegato 1 del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con DPCM 8 giugno 2023.

ART. 6 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONDOTTA DELLE ATTIVITA'

6.1 Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) coadiuvato dall'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione (Ufficio DEC) esercita il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, nonché gli altri compiti/attività definiti dagli artt. 31 e ss. dell'Allegato II.14 al Codice. L'Appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ed agli ordini che saranno impartiti dal DEC, senza che venga sollevato da qualsivoglia responsabilità in ordine alla corretta e regolare esecuzione delle attività dell'appalto, nonché per danni di qualsiasi natura che possano insorgere nel corso o in conseguenza dell'esecuzione delle stesse. L'Appaltatore è altresì responsabile di tutti i danni a persone e cose di qualsivoglia natura derivanti dalla non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Al DEC, oltre alle funzioni sopra richiamate, sarà affidata la responsabilità dell'accettazione e l'eventuale rifiuto dei materiali, ex art. 4 dell'Allegato

Il.14 al Codice, e la verifica circa la buona e puntuale esecuzione delle attività, in conformità alle specifiche tecniche ed alle disposizioni impartite.

6.2 Condotta delle attività

L'Appaltatore dovrà procedere all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ottemperando agli obblighi previsti dalle corrispondenti previsioni del Capitolato Tecnico, che qui si hanno per intero riportate.

L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto negli atti di appalto ed eseguire le istruzioni impartite dall'Ufficio D.E. senza che ciò costituisca esonero e/o diminuzione delle sue responsabilità, per quanto concerne gli interventi e le prestazioni, i materiali adoperati e l'esecuzione a regola d'arte delle attività, nonché i danni derivanti dalla mancata loro corretta esecuzione.

In particolare, per quanto attiene alle prestazioni di posa in opera delle strutture e delle dotazioni fornite, l'Appaltatore – oltre a rispettare scrupolosamente tutta la vigente normativa in materia di lavori pubblici – in quanto applicabile - si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria ad evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose, adottando tutte le disposizioni necessarie affinché le opere appaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie non possano subire o a loro volta arrecare danni.

ART. 7 – SICUREZZA E COORDINAMENTO

Come disposto dall'art. 8 del Capitolato Tecnico, per le attività di posa in opera, l'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n.

81/2008 e ss.mm.ii., in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'art. 2, comma 1, lettera b), del Capitolato.

Il suddetto obbligo è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore della Sicurezza (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni proposte dall'Appaltatore e approvate o accettate dal CSE ove finalizzate a meglio garantire la sicurezza nel cantiere.

Se prima della stipulazione del contratto si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il CSE provvede tempestivamente:

- a) ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b) ad acquisire i Piani Operativi della Sicurezza (POS) delle nuove imprese.
- L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle prestazioni, deve predisporre e consegnare al CSE un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle attività di posa in opera.

Il POS, redatto in conformità al punto 3.2 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo specifico

cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio delle prestazioni per i quali esso è redatto.

L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 96, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014; esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.

Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del presente Contratto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

8 - VERIFICA DI CONFORMITA'

L'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice.

A tal fine, ricevuta entro il termine essenziale di 90 (novanta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla stipula del contratto (*eventuale, dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza*) la comunicazione di "pronto al collaudo" (inerente necessariamente a tutte le componenti oggetto dell'appalto), si provvederà ad effettuare ulteriori verifiche e prove tese ad accertare: la corrispondenza quantitativa e qualitativa alle prescrizioni contrattuali; che il montaggio degli elementi componenti la fornitura sia accuratamente eseguito; che il funzionamento di ogni singolo organo, disposto ed apparecchio, sia perfetto e che l'impianto risulti collaudabile.

Le verifiche e le prove di cui sopra saranno eseguite da un responsabile di RSM in contraddittorio con un rappresentante dell'Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di "pronto al collaudo".

Dette attività hanno, altresì, lo scopo di verificare - attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal DEC incaricato - che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità sarà conclusa entro 10 giorni dalla comunicazione di "pronto al collaudo" dell'intero appalto. La verifica di conformità sarà effettuata, a seguito di disposizione del RPE, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il DEC incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RPE. Il RPE dà tempestivo avviso all'Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del DEC incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal DEC incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato anche in formato digitale, contiene almeno:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'Appaltatore;
- c) il nominativo del DEC;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'Appaltatore per danni

da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;

i) la certificazione di verifica di conformità.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'Appaltatore, che dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC dispone che si provveda d'ufficio in danno dell'Appaltatore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

Nell'ipotesi in cui RSM trovi da eccepire in ordine ai risultati in quanto non conformi alle prescrizioni del Progetto di fornitura e del Capitolato, si emetterà verbale provvisorio nel quale saranno indicate le tempistiche (comunque non superiori a quindici giorni lavorativi) e le modalità di rimozione delle non conformità. In tal caso, il verbale di conformità definitivo sarà rilasciato solo all'esito dell'avvenuta sanatoria delle difformità; di ciò si farà specifica menzione nel verbale stesso.

L'Appaltatore dà atto che - nonostante l'esito favorevole delle verifiche e delle prove preliminari suddette rimane responsabile per qualsiasi deficienza che si abbia a riscontrare in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia. A conclusione dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare, per tutte le strumentazioni, impianti o altro, apposite certificazioni di conformità in ossequio delle norme vigenti.

ART. 9 – GARANZIA

La durata della garanzia di ogni componente della fornitura (e posa in opera) oggetto dell'appalto – come previsto dalla Scheda d'intervento

giubilare - sarà di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Durante il periodo sopracitato, l'Appaltatore dovrà avere la disponibilità di parti di ricambio nonché comunque porre in essere, su richiesta di RSM, tutte le attività necessarie per risolvere qualsiasi criticità riscontrate in termini di funzionalità, prestazioni, conformità nel rispetto di quanto indicato nel certificato di verifica di conformità e del Capitolato.

Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore si dovrà far carico di:

- tenere indenne la Stazione Appaltante contro tutti i danni causati da vizi della fornitura, problemi di installazione e funzionalità;
- provvedere, a proprie spese, alle predette attività, in caso di riscontro di errori funzionali, problemi di prestazioni, non conformità rispetto alle specifiche concordate, problemi di sicurezza;

La garanzia non comprende le problematiche connesse all'allaccio alle reti in quanto escluse dalle prestazioni contrattuali come detto.

L'Appaltatore dovrà indicare un riferimento di posta elettronica cui comunicare in lingua italiana le segnalazioni.

I tempi d'intervento dovranno essere di 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta formale del DEC.

Sono, altresì, esclusi dalla garanzia i danni derivanti da incidenti procurati da terzi (ivi compresi quelli dovuti ad attacchi informatici, furti e atti vandalici).

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

10.1 RSM procederà al pagamento all'Appaltatore del corrispettivo previsto nel presente contratto nei termini di legge, in unica soluzione, previo collaudo positivo di tutte le prestazioni.

Resta inteso tra le Parti che in caso di mancata realizzazione dell'intervento nell'area di sosta Laurentina il suddetto corrispettivo non comprenderà il corrispondente importo come indicato al precedente art. 4.1.

10.2 Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dell'esecuzione dell'appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

10.3 Qualora RSM accerti irregolarità nel D.U.R.C. che segnalino inadempienza contributiva da parte dell'Appaltatore, la stessa procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

10.4 RSM effettuerà i pagamenti nei termini di legge, mediante bonifico, presso la Banca,, codice IBAN:, sul quale è abilitato ad operare., nato a, il, C.F:, in qualità di

Si precisa, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la fattura dovrà contenere la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti” e il CIG.

10.5 L'Appaltatore dà atto che RSM effettuerà tutti i pagamenti subordinatamente al ricevimento dei relativi importi da parte della Società Giubileo 2025 e che, pertanto, RSM non sarà responsabile di eventuali ritardi ad essa non imputabili.

10.6 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

10.6.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.

10.6.2 L'Appaltatore, in particolare, si impegna a:

- comunicare tempestivamente alla Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi, di cui al precedente art. 10.4;
- inserire, a pena di nullità, in tutti i subcontratti derivanti dall'appalto, una clausola sull'assunzione da parte dei subcontraenti della filiera delle imprese degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii. nonché a trasmettere copia dei contratti stessi alla Committente;
- effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, registrati sui conti correnti dedicati al presente appalto ed a riportare negli strumenti di pagamento il CIG: B2101995C2 e il CUP: J89I22002050001 dell'appalto medesimo.

10.6.3 L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma - dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui abbia avuto notizia.

10.6.4 L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

10.6.5 In caso di cessione del credito derivante dal Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla (Società), in data, per un importo di € (Euro), calcolato ai sensi dell'art. 117 del Codice.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 117 del Codice.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore assume fin d'ora a proprio carico ogni più ampia responsabilità per tutti gli eventuali danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, che possano derivare dall'esecuzione del presente contratto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi o, comunque in conseguenza diretta o indiretta del presente contratto. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a

garantire e a tenere sollevata ed indenne RSM da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione del contratto stesso. L'Appaltatore si obbliga, tra l'altro, ad intervenire, ai sensi dell'art. 105 del c.p.c, come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro la RSM in relazione ad incidenti e fatti comunque connessi con il presente contratto rinunciando sin da ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rimborsare la RSM di tutte le spese a quest'ultima addebitate o eventuali somme pagate a terzi.

ART. 13 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dà atto che tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto sono regolate, oltre che dal Capitolato Tecnico, comprensivo degli allegati e disposizioni ivi richiamate, dalla vigente normativa in materia.

13.1 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

13.2 Antimafia

L'Appaltatore è tenuto inoltre a comunicare preventivamente a RSM l'elenco delle imprese comunque coinvolte nelle attività di trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di: terra e materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a caldo, autotrasporti e guardiania di cantieri, nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto nonché ogni eventuale variazione di detto elenco.

Sarà onere di RSM comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese suddette, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

13.3 Avalimento (eventuale) Ai sensi dell'art. 104 del Codice-----

ART. 14 – CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO

L'Appaltatore si impegna ad applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL settore edile, identificato dai codici alfanumerici F012, F015, F018 indicato da RSM nei documenti di gara, come da conforme dichiarazione acquisita dalla Stazione Appaltante in sede di gara.

(In alternativa) RSM dà atto che l'Appaltatore ha indicato nella propria offerta di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL identificato dal codice alfanumerico unico

Pertanto, l'Appaltatore si impegna a garantire ai dipendenti le stesse tutele del CCNL settore edile indicato da RSM, come da dichiarazione resa dall'Appaltatore prima dell'aggiudicazione e verificata dalla Committente con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

L'Appaltatore dovrà comunicare al DEC tutte le notizie relative all'impiego della manodopera. La Stazione Appaltante effettuerà le dovute richieste di informazioni presso la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai fini di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione delle prestazioni di posa in opera, come previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.

L'Appaltatore dovrà assolvere agli obblighi stabiliti dalle clausole del Protocollo di Legalità e del Protocollo di Intesa per il Giubileo 2025, ove compatibili con l'oggetto del presente Appalto, restando in caso di inadempimento soggetto alle sanzioni e alle penali ivi previste.

ART. 15 – OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR

15.1 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL DNSH

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e secondo quanto definito nella Circolare MEF n. 33 del 13 ottobre 2022 e nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente allegata, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Anche per la violazione delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 17.2 fatta salva la risoluzione del Contratto prevista al successivo articolo 18.

15.2 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ ED INCLUSIONE DEI LAVORATORI

15.2.1 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, è obbligato, ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 a:

a. consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione del predetto obbligo, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, determina l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate, altresì, le penali di cui al successivo articolo 17.2 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 18.

b. consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in cui si attesta la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, e altresì una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge che illustri le

eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere".

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, le penali di cui al successivo articolo 17.2 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 18.

15.2.2 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021 e dell'art. 57 del Codice. Segnatamente, l'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, sia all'occupazione femminile sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) secondo le specifiche di cui ai paragrafi 5 e 9.2 del Disciplinare di gara.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà produrre, su richiesta della Committente, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di esecuzione contrattuale con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, le penali di cui al successivo articolo 17.2 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 18.

ART. 16 – OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E AL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELLA CITTÀ DI ROMA PER IL GIUBILEO 2025

Come già espressamente dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le presenti clausole, contenute nel Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025 (nel seguito, Protocollo di Legalità), e del Protocollo di Intesa del 30.11.2023 tra il Commissario Straordinario per il Giubileo 2025, le Associazioni Datoriali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (nel seguito, Protocollo di Intesa), parti integranti del presente Contratto:

16.1 – (art. 7 del Protocollo di Legalità) Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG di Roma e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative

alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, C.P.

16.2 – (art. 7 del Protocollo di Legalità) Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.

16.3 – (art. 8 del Protocollo di Legalità) La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore.

16.4 – (art. 8 del Protocollo di Legalità) La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-U.t.G. di Roma e dal soggetto aggiudicatore in data 19 giugno 2023 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

16.5 L'Appaltatore si impegna, altresì, ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle ulteriori clausole di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 del Protocollo di Legalità, ove compatibili con l'oggetto del presente Appalto, restando in caso di inadempimento soggetto alle sanzioni e alle penali ivi previste, evidenziate nei successivi art. 17.4 e 18.

16.6 Nel presente appalto trovano, altresì, applicazione tutte le pertinenti disposizioni integrative dettate dal Protocollo di Intesa in materia di sicurezza del lavoro, di tutela delle condizioni e della qualità e sicurezza del lavoro, di contrattazione collettiva, di qualificazione e formazione degli operatori, di vigilanza, controllo, monitoraggio e comunicazione, di sistema di relazioni, di celerità nella realizzazione dei lavori e di incremento dei livelli occupazionali.

ART. 17 - PENALITA'

Come previsto dall'art. 12 del Capitolato tecnico, la Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione dell'appalto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, utilizzando a tal fine le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate alla specificità della prestazione.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal DEC e comunicati

a mezzo posta elettronica certificata (PEC). L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie controdeduzioni al DEC nel termine massimo di 7 giorni solari consecutivi dal ricevimento della contestazione. In caso di omessa o di tardiva comunicazione delle controdeduzioni, ovvero qualora le controdeduzioni presentate siano ritenute incongrue o non accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante, potranno essere applicate le suddette penali – comunicate all'Appaltatore per iscritto dal DEC a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva.

17.1 Saranno applicate le seguenti penali, come previste dall'art. 12 del Capitolato Tecnico:

- Per ogni giorno di ritardo, dal primo e sino al decimo giorno, rispetto al termine stabilito al precedente art. 5 per l'ultimazione dell'appalto e la comunicazione di "pronto al collaudo", RSM applicherà all'Appaltatore una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale di ciascuna area di sosta interessata dal ritardo/inadempimento.
- Per ogni giorno di ritardo, dall'undicesimo in poi, rispetto al termine stabilito al precedente art. 5 per l'ultimazione dell'appalto e la comunicazione di "pronto al collaudo", RSM applicherà all'Appaltatore una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale, tenuto conto dei tempi previsti dall'intervento giubilare n. 136;

- In caso di esito anche solo parzialmente negativo della Verifica di conformità, per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche (comunque non superiori a quindici giorni lavorativi) stabilite nel verbale provvisorio di cui al precedente art. 8 per il conseguente adempimento a regola d'arte dell'appalto, RSM applicherà all'Appaltatore una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale, tenuto conto dei tempi previsti dall'intervento giubilare n. 136.

17.2 In relazione agli obblighi specifici del PNRR, saranno applicate le seguenti penali:

- 1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale, per ogni inadempimento agli obblighi in materia di DNSH, di cui al precedente art. 15.1;
- 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell'intero importo contrattuale, in caso di ritardato adempimento agli obblighi in materia di DNSH di cui al precedente art. 15.1;
- 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell'intero importo contrattuale, penale giornaliera in caso di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021, di cui al precedente art. 15.2.1 a);
- 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell'intero importo contrattuale, penale giornaliera in caso di mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relativa relazione di cui all'art. 47 comma 3-bis D.L. 77/2021, di cui al precedente art. 15.2.1 b);

- 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell'intero importo contrattuale, penale giornaliera in caso di mancato rispetto della quota percentuale - 30% - delle assunzioni di giovani e donne, di cui al precedente art. 15.2.2.

17.3 Per intero importo contrattuale si intende l'importo contrattuale comprensivo dell'ammontare relativo al parcheggio Laurentina, ove affidato.

17.4 In relazione agli obblighi specifici relativi al Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025, di cui ai precedenti artt. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5, saranno applicate le penali previste nei corrispondenti articoli del Protocollo.

17.5 Qualora l'ammontare delle penali da ritardo raggiunga la misura del 10% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 4.1, il Contratto è risolto di diritto, ex art. 126, comma 1, del Codice, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

Qualora l'ammontare, comunque cumulato, delle penali raggiunga la misura del 10% dell'importo contrattuale, è in facoltà di RSM procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

È sempre fatto salvo il diritto di RSM al risarcimento dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1 Salvo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, in caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso

inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, fermo restando il pagamento delle penali. La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione.

18.2 Oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste nel presente Contratto, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 del Codice Civile, le fattispecie di seguito previste:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore (*ovvero di uno o più tra i soggetti costituenti il RTI Appaltatore*) o dell'Ausiliaria o di un suo subappaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;
- per il venir meno in capo all'Appaltatore e/o all'Ausiliaria di uno o più tra gli altri requisiti previsti agli articoli 94 e 95 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione dell'Appalto;
- per la cessione del Contratto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice;
- per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 21;
- per una o più violazioni accertate del codice di "*Corporate Governance*", del Patto di Integrità, del Protocollo d'Intesa, di cui al successivo art. 22;
- per l'esecuzione di un subappalto non autorizzato;

- qualora siano applicate penali da ritardo per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale;
- per una o più gravi violazioni accertate e contestate al PSC e ai POS;
- per il mancato grave rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH);
- per le gravi violazioni agli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, sopra specificati;
- in caso di inadempimento degli obblighi in relazione ai quali il Protocollo di Legalità e il Protocollo di Intesa per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025 prescrivono la sanzione della risoluzione;
- per grave negligenza, inadempienza nell'esecuzione del Contratto ovvero per mancato rispetto di norme di legge o di regolamento, la cui inosservanza risultasse comunque pregiudizievole per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte.

Trova, in tutti i casi, applicazione quant'altro previsto dall'art. 122 del Codice nonché dall'art. 124 del Codice.

18.3 La risoluzione del Contratto comporterà in ogni caso l'incameramento da parte di RSM della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché la segnalazione all'A.N.AC., nei casi previsti.

L'avvenuta risoluzione del Contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

19.1 Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, il presente Contratto non può essere ceduto dall'Appaltatore, pena la nullità dell'atto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

19.2 Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119, del Codice. Secondo quanto disposto dal Protocollo di Intesa per il Giubileo 2025 del 30.11.2023, ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, tutte le lavorazioni del presente appalto rientranti nelle previsioni dell'Allegato X al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Nei confronti del subappaltatore valgono, tra gli altri, gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 13.1, quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 10.6.

19.3 Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari

territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presente atto e, altresì, nel Disciplinare. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 15.2.2 del presente Contratto in combinato disposto con i paragrafi 5 e 9.2 del Disciplinare di gara.

19.4 Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incumbenti su quest'ultimo e previsti dal Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025 e del Protocollo di Intesa del 30.11.2023 tra il Commissario Straordinario per il Giubileo 2025, le Associazioni Datoriali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali.

Per le ulteriori condizioni del subappalto, si rinvia integralmente ai contenuti del citato art. 119, del Codice.

ART. 20 - RECESSO

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, RSM ha il diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al Codice.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 123 del Codice.

ART. 21 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente Contratto.

In caso di violazione di quanto sopra riportato, il presente Contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 22 – D. LGS. N. 231/2001, GOVERNANCE, PATTO DI INTEGRITA' E PROTOCOLLO DI INTESA

22.1 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, del Regolamento etico gare e contratti, nonché del suddetto Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231, il Codice Etico e il Regolamento etico gare e contratti, sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "governance", al seguente link: <https://romamobilita.it/it/azienda#governance>. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è pubblicato sul sito istituzionale della Società, al seguente link: <https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

22.2 L'Appaltatore dà atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023, di approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025" (PIAO) di Roma Capitale, sottoscritto dall'Appaltatore, costituisce parte integrante del

presente Contratto, ed è materialmente ad esso allegato, unitamente alla Dichiarazione espressa di accettazione del Patto di Integrità, già prodotta in sede di ammissione alla procedura di gara dall'Appaltatore. L'Appaltatore dà, altresì, atto che anche il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e successive integrazioni, costituisce parte integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente ad esso allegato.

Mediante la sottoscrizione del presente Atto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

La violazione di uno degli obblighi di cui all'art. 2 del Patto di integrità, ove e come accertata con il procedimento di cui al comma 1 dell'art. 4 del Patto, comporta la risoluzione del presente Contratto. Il mancato rispetto del Protocollo d'Intesa, costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011 e dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI

(Eventuale) Ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente Contratto, l'Appaltatore tratterà i dati personali di cui Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è titolare per conto e su incarico della stessa ed in conformità alle istruzioni e alle regole contenute nell'accordo sul trattamento dei dati personali, denominato "Atto di nomina a Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali", ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016, allegato al presente Contratto e sua parte integrante.

Nell'esecuzione del presente contratto, solo ed esclusivamente per ciò che concerne i dati afferenti alla gestione amministrativa e contabile (a mero titolo esemplificativo: gestione anagrafica clienti/fornitori, gestione contabile, ecc.) ciascuna Parte potrà, altresì, accedere a trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò: (i) trattare tali dati personali in accordo al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; e (ii) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente Contratto la propria informativa sul trattamento dei dati personali. All'uopo, l'informativa *privacy*, predisposta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è allegata al presente Contratto quale sua parte integrante e sostanziale.

ART. 24 - ALTRE CONDIZIONI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nel Bando di gara n. 3/2024, nel Disciplinare di Gara, nel Progetto di fornitura e negli atti ad esso allegati, incluso il Capitolato Tecnico prestazionale, che formano parte

integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente all'offerta economica dell'Appaltatore.

ART. 25 – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

ART. 26 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente Contratto.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto, in qualità di della società, Partita IVA n., dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)